



COMUNE DI CESANO BOSCONONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA,
TATUAGGIO E PIERCING, CENTRO
ABBRONZATURA E ONICOTECNICA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/11/2007



**COMUNE DI CESANO BOSCONO
DI MILANO**

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI**

**ACCONCIATORE
ESTETISTA**

**TATUAGGIO E PIERCING
CENTRO ABBRONZATURA
ONICOTECNICA**

Approvato con delibera di C.C. n 31 del 28.11.2007
Esecutivo dal 07.01.2008

INDICE

INDICE Titolo 1 - Principi generali

Articolo 1 – definizioni attività

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Articolo 3 – Forme di impresa per l'esercizio dell'attività

Titolo 2 – Attività di acconciatore/estetista/centro abbronzatura

Articolo 4 – Requisiti

Articolo 5 – Abilitazione all'esercizio dell'attività

Articolo 6 – Contenuti della denuncia di inizio attività e delle comunicazione

Articolo 7 – obblighi per l'attività

Titolo 3- Norme guida per attività di tatuaggio e piercing

Articolo 8 - Normativa di riferimento

Articolo 9 - Abilitazione all' esercizio dell'attività'

Articolo 10 - Contenuti della denuncia di inizio attività

Articolo 11- Requisiti igienico sanitari

Titolo 4 - Norme finali

Articolo 12 - commissione comunale consultiva

Articolo 13 - compiti commissione comunale

Articolo 14 - funzionamento commissione comunale

Titolo 5 - Disposizioni

Articolo 15 - Sanzioni

Articolo 16 - Sanzioni accessorie

Articolo 17 - Norme transitorie e finali

Articolo 18 - Esecutività regolamento

Allegati:

Allegato A) – Requisiti igienico-sanitari, strutturali e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature

Allegato B) – Disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di acconciatore , estetista ed attività assimilate

Allegato C) – Elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che possono essere impiegate nell'attività di estetica;

Titolo 1 - Principi generali

Articolo 1 Definizioni attività

1. Sono soggette all'applicazione del presente regolamento le seguenti attività, come meglio definite dalla disciplina vigente:

- a) **ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE** – riferimento normativo : Legge 161/63 - Legge 1142/70 - Legge 17/08/2005, n. 174 ;
- b) **ATTIVITÀ DI ESTETISTA E CENTRI DI ABBRONZATURA** – riferimento normativo: Legge 4/1/1990, n.1 e L.R. n. 48 /89;
- c) **ATTIVITA' DI TATUATORE:** riferimento normativo: Decreti della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 13 marzo 2003 n. 4259 e del 27 aprile 2004 n. 6932;
- d) **ATTIVITA' DI PIERCING:** riferimento normativo: Decreti della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 13 marzo 2003 n. 4259 e del 27 aprile 2004 n. 6932;
- e) **ONICOTECNICA:** riferimento normativo: (non presente)
L'attività consiste esclusivamente nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata; quanto ottenuto viene applicato sulle unghie del cliente con successiva, eventuale, rimodellatura e colorazione senza ricostruzione e preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna. La finalità è quella di migliorare l'aspetto estetico delle mani.
Tale attività non è soggetta al possesso dei requisiti professionali.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall' art. 8 (tatuatore e piercing) si applica a tutte le imprese che svolgono in forma imprenditoriale le attività di acconciatore e di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, anche a titolo gratuito, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato .

2. E' vietato l'esercizio dell'attività di acconciatore di estetica in forma itinerante o di posteggio e al domicilio del cliente, salvo quanto previsto al successivo comma 3.

3. E' fatta salva la possibilità di esercitare le attività di cui al presente regolamento:

– nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme e negli altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con amministrazioni pubbliche;

– presso gli ospedali, case di cura e ricoveri e centri per anziani e disabili, enti, associazioni , circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere palestre, nonché presso le abitazioni private a favore di persone con difficoltà di deambulazione o a favore di ammalati, oppure in occasione di particolari occasioni (matrimoni o altri analoghi eventi). Le attività di acconciatore possono essere esercitate da personale qualificato di esercizi abilitati ad operare in sede fissa. Gli

strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso, salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.

4. Non sono soggette alla presente disciplina:

- le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
- le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 numero 1265 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi il massaggio terapeutico, la sauna terapeutica, le apparecchiature elettro-medicali.

Articolo 3 - Forma di impresa per l'esercizio dell'attività

1. Le attività di cui all' articolo 1, comma 1 del presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 8/8/1985, n. 443 (come modificata dalla L. 20/05/1997, n. 133), se trattasi di impresa artigiana.

2. Il titolare, i soci, gli addetti devono essere in possesso dell'abilitazione professionale o della qualifica professionale nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni nazionali e/o regionali e dal vigente regolamento.

3. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Titolo 2 – Attività di acconciatore /estetista/centro abbronzatura

Articolo 4 - Requisiti

1. Per poter svolgere l' attività di acconciatore/estetista/centro abbronzatura necessita possedere:

- a) i requisiti morali, così come definiti dalla vigente normativa;
- b) l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della Legge n. 174/2005 per l'attività di acconciatore e il possesso della qualifica professionale di estetista di cui alla Legge n. 1/1990 e relativa normativa regionale, da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;
- c) la disponibilità dei locali sede dell'attività;
- d) la dichiarazione di compatibilità relativa all' aspetto urbanistico - edilizio ed igienico-sanitario ;
- e) il rispetto delle disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di acconciatore/estetista/centro abbronzatura ;

f) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

Articolo 5 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività, il trasferimento di sede e l'ampliamento dei locali sede dell'attività di acconciatore/estetista/centro abbronzatura, sono effettuati previa denuncia di inizio attività al comune competente.

2. L'attività potrà decorrere dopo 30 giorni dalla presentazione della Dia al comune.

3. L'effettivo inizio dell'attività dovrà essere comunicato per iscritto all'amministrazione Comunale entro 10 giorni dell'avvio della stessa.

4. Qualora l'interessato non comunichi l'effettivo avvio dell'attività entro 180 giorni, dalla data di presentazione della Dia al Comune, la stessa si intende automaticamente annullata. Previa verifica sul territorio da parte degli organi preposti al controllo, l'Amministrazione, ai sensi della L. 241/90, comunica all'interessato l'archiviazione dell'istanza presentata.

5. L'ampliamento dei locali è consentito esclusivamente, o in locali attigui al locale autorizzato o in locali ubicati su altri piani dello stesso immobile, purché fra loro comunicanti.

6. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il subingresso senza modifica al locale è soggetto a comunicazione da parte del subentrante nella quale dichiarare il trasferimento dell'attività ed il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività stessa. La comunicazione di subingresso, da presentarsi al comune competente prima dell'inizio dell'attività, è comunque effettuata:

– entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività;

– entro un anno dalla morte del titolare.

5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

6. Le altre variazioni (legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, ecc.), sono soggette a comunicazione al comune competente da effettuarsi entro 60 giorni e non implicano la presentazione di una nuova denuncia di inizio attività.

7. La cessazione dell'attività di acconciatore/estetista/centri abbronzatura è soggetta a comunicazione al comune competente, da effettuarsi entro 60 giorni dalla cessazione effettiva dell'attività.

Articolo 6 - Contenuti della denuncia di inizio attività

1. La denuncia di inizio attività prevista all'articolo 5, da effettuarsi su apposita modulistica , disponibile presso l'ufficio competente e scaricabile dal sito dell'ente, a firma dell'interessato , deve contenere:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) i dati dell'impresa;
 - c) il possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 174/2005 (attività acconciatore), il possesso della qualifica professionale di estetista di cui alla Legge n. 1 /1990 (attività estetista/centri abbronzatura) da parte del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa;
 - d) l'eventuale iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane;
 - e) l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività;
 - f) l'indicazione delle caratteristiche dei locali, con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno e/o piani superiori), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati al pubblico);
 - g) la disponibilità dei locali sede dell'attività in possesso della necessaria compatibilità urbanistica - edilizia ed igienico-sanitaria, nonché dei requisiti strutturali e di sicurezza;
 - h) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa applicabile e dal presente regolamento;
 - i) l'eventuale possibilità di applicare prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11/10/1986, n. 713 e successive modificazioni ed integrazioni ;
 - j) l'eventuale possibilità di vendere alla propria clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori, inerenti i trattamenti e i servizi effettuati.

2. Alla denuncia deve inoltre essere allegata la seguente documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato e dall'interessato:

- planimetria in scala adeguata dei locali, con indicazione della posizione delle attrezzature e degli arredi e con specifica indicazione dei rapporti aereoilluminanti e delle altezze dei singoli locali e relative destinazioni d'uso;
- relazione tecnica-descrittiva;
- copia del documento di identità del richiedente;
- copia del permesso di soggiorno per lavoro, nel caso in cui il richiedente non appartenga a uno dello Stato dell'Unione Europea.

3. La denuncia di inizio attività deve contenere tutti gli elementi indicati ai precedenti commi e depositata al protocollo del comune e quando attivato, allo sportello unico delle attività produttive .

4. Le procedure per l'accoglimento , la rinuncia e il

provvedimento conclusivo , vengono definiti dall'art. 6 della legge regionale 1/2007.

5. Le comunicazioni per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, per variazioni e per cessazione dell'attività, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso l'ufficio competente devono contenere: per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda:

– gli elementi di cui al comma 1, lettere a), b) c);

per variazioni all' esercizio dell' attività:

– gli elementi di cui al comma 1, lettere a) b) e l'indicazione degli elementi oggetto di modifica.

per la cessazione dell'attività:

– gli elementi di cui al comma 1, lettere a) b) e l'indicazione della data di cessazione dell' attività.

6. Il controllo sul contenuto di quanto dichiarato nella denuncia di inizio attività spetta ai competenti organi di vigilanza e può essere svolto in ogni momento.

Articolo 7- Obblighi per l' attività

1. Le imprese esercenti l' attività di acconciatore/estetista/centri abbronzatura possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 della L. n. 174/2005 o requisito professionale di cui alla legge 1/90. A tal fine le imprese possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

2. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, estetista/centri abbronzatura, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 e successive modificazioni.

3. Le imprese esercenti l'attività di acconciatore hanno l'obbligo di:

a) esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività, il titolo abilitativo (DIA, comunicazione, ecc.) previsto dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività ed eventuali integrazioni o modificazioni presentate al competente ufficio comunale;

b) esporre in modo ben visibile, all'interno del locale dove si esercita l'attività, le tariffe delle prestazioni praticate;

c) rendere noto al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale facoltativo giorno di chiusura per riposo settimanale, secondo le modalità stabilite ed i termini definiti con apposita ordinanza sindacale;

d) esibire alle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

Titolo 3 – Norme guida per l'attività di tatuaggio e piercing

Art. 8 - Normativa di riferimento

L'attività di tatuaggio e piercing è una attività di libera iniziativa imprenditoriale, disciplinata secondo quanto disposto con il Decreto della Direzione Generale della Sanità del 13 marzo 2003 n. 4259 e del 27/04/2004, n. 6932 pubblicato sul B.U.R.L. Lombardia S.O. n. 20 del 10/05/2004, al quale si rimanda per tutti gli aspetti sanitari.

Art. 9 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività, il trasferimento di sede e l'ampliamento dei locali sede dell'attività di tatuaggio e piercing, sono effettuati previa denuncia di inizio attività al comune competente.
2. L'attività potrà decorrere dopo 30 giorni dalla presentazione della Dia al comune.
3. L'effettivo inizio dell'attività dovrà essere comunicato all'amministrazione entro 10 giorni dall'avvio della stessa;
4. Qualora l'interessato non comunichi l'effettivo avvio dell'attività entro 180 giorni, dalla data di presentazione della Dia al Comune, la stessa si intende automaticamente annullata. Previa verifica sul territorio da parte degli organi preposti al controllo, l'Amministrazione, ai sensi della L. 241/90, comunica all'interessato l'archiviazione dell'istanza presentata.

Art. 10- Contenuti della denuncia di inizio attività

1. La denuncia di inizio attività di tatuaggio e piercing, da effettuarsi su apposita modulistica, disponibile presso l'ufficio competente e scaricabile dal sito dell'ente, a firma dell'interessato, deve contenere:
 - a) i dati anagrafici personali;
 - b) i dati relativi all'impresa;
 - c) l'ubicazione dei locali ove sarà svolta l'attività;
 - d) la tipologia di attività esercitata (piercing e/o tatuaggi);
 - e) l'indicazione delle caratteristiche dei locali, con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno e/o piani superiori), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati al pubblico);
 - f) la disponibilità dei locali sede dell'attività in possesso della necessaria compatibilità urbanistica - edilizia ed igienico-sanitaria, nonché dei requisiti strutturali e di sicurezza;
 - g) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa applicabile e dal presente regolamento;
 - h) la propria conoscenza delle norme igienico sanitarie che regolano l'attività;
 - i) l'impegno a seguire il primo corso professionale istituito dalla Regione

Lombardia o da altri organismi indicati dalle norme vigenti.

2. Alla denuncia deve inoltre essere allegata la seguente documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato e dall'interessato:

- planimetria in scala adeguata dei locali, con indicazione della posizione delle attrezzature e degli arredi e con specifica indicazione dei rapporti aereoilluminanti e delle altezze dei singoli vani;
- relazione tecnica-descrittiva;
- copia del documento di identità del richiedente;
- copia del permesso di soggiorno per lavoro, nel caso in cui il richiedente non appartenga a uno dello Stato dell'Unione Europea;

3. La denuncia di inizio attività deve contenere tutti gli elementi indicati ai precedenti commi e depositata al protocollo del comune e quando attivato, allo sportello unico delle attività produttive.

Art. 11 – Requisiti igienico sanitari

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, ivi compresa la superficie minima, i requisiti delle attrezzature delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività esercitate sono stabiliti dal vigente Regolamento Locale di igiene e dalle linee guida della Regione Lombardia 18.3.2003 n. 4259 e n. 6932 del 27.04.2007.
2. E' facoltà dell'interessato richiedere all'Asl direttamente un parere preventivo sull'idoneità dei locali, delle attrezzature, dei requisiti professionali e dei procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia; l'Asl provvede con sopralluogo e conseguente rilascio di parere.

Titolo 4 – Norme finali

Art. 12 - Commissione consultiva comunale

1. La Commissione comunale consultiva, prevista dall'art. 2/bis della legge 14/02/1963, N. 161, come modificata dalla legge 23/12/1970, n. 142, è nominata dalla Giunta Comunale ed è così composta:

- a) dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede,
- b) dal Comandante della Polizia locale o da un suo delegato,
- c) da tre rappresentanti della categoria artigiana,
- d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative,
- e) da un rappresentante dell'Autorità sanitaria,

f) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato.

2. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso, o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive da parte di un membro, la Commissione verrà integrata con nuovi componenti che dureranno in carica fino alla scadenza naturale della Commissione stessa; la designazione del nuovo membro spetta alla organizzazione/ente che aveva provveduto alla prima designazione.

4. La Commissione resta in carica per cinque anni dalla data della nomina .

Art . 13 - Compiti della commissione consultiva comunale

1. La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- modifiche e/o integrazioni alle norme del Regolamento,
- modifiche e/o integrazioni della disciplina degli orari delle attività.

Art . 14 - Funzionamento della commissione comunale consultiva

1. La Commissione è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della data della riunione a mezzo raccomandata.

2. L'avviso contiene la precisazione del giorno, dell'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

3. In prima convocazione la riunione è valida con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri; in seconda convocazione - da tenersi a non meno di un'ora ed entro tre giorni lavorativi dalla prima convocazione – la riunione è valida con l'intervento di almeno tre membri.

4. I pareri sono adottati a maggioranza dei voti espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. In caso di mancanza di numero legale per due convocazioni consecutive (ciascuna con prima e seconda convocazione) l'obbligo consultivo è inteso come assolto.

6. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente incaricato secondo quanto stabilito dall'assetto degli uffici.

7. La partecipazione dei membri alle sedute della Commissione comunale consultiva non è soggetta ad alcun compenso da parte del Comune.

Titolo 5 - Disposizioni

Art. 15 - Sanzioni

1. Le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono accertate e soggette alle sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. Per tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non sia prevista apposita sanzione da normativa specifica, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 16 della legge 16/01/2003, n. 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

ART 16 - Sanzioni accessorie

1. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente regolamento, ad eccezione di quanto previsto per le attività di tatuaggio e piercing, il dirigente del settore/ufficio competente dispone la sospensione dell'attività da uno a quindici giorni in funzione della gravità e delle circostanze in cui sono state perpetrate le violazioni.
2. Qualora, in ogni momento, negli esercizi abilitati venga rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri requisiti previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle attività di acconciatore o estetista, o di inosservanza delle prescrizioni indicate dall'interessato o sia comunque ravvisato il pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti e degli addetti, il competente organo dispone la sospensione immediata dell'attività intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, il dirigente del settore/ufficio competente provvede ad ordinare il divieto di prosecuzione dell'attività .
3. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la decadenza dei titoli abilitativi e comunque il divieto di proseguire le attività di cui al presente regolamento operano nei casi di *dichiarazioni mendaci e/o* produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000.
4. Per le attività di tatuaggio e piercing, in caso di gravi violazioni alla normativa igienico sanitaria, anche su segnalazione dagli organi preposti alla vigilanza, l'A.S.L. propone al Sindaco di provvedere per mezzo degli uffici competenti all'emissione di una ordinanza di sospensione temporanea dell'attività.
5. Nel provvedimento inviato all'interessato viene indicato un limite di tempo entro il quale adeguare l'attività alle disposizioni normative/regolamentari.
6. In caso di inottemperanza viene disposta la chiusura dell'attività.

Articolo 17 - Norme transitorie

1. Le istanze pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno definite in base al previgente regolamento.
2. Le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali dei locali sede dell'attività di cui all'allegato A) del presente regolamento non si applicano agli esercizi già autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in caso di subingresso senza modifiche del locale.
3. I titolari degli esercizi già autorizzati o abilitati, anche a seguito di subingresso, devono invece adeguarsi ed attenersi:
 - ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza;
 - alle disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi e gestionali ed igiene personale degli addetti del presente regolamento, con particolare riferimento alla pratica della sterilizzazione e disinfezione di strumenti ed oggetti non monouso e alla dotazione di tutte le attrezzature e gli arredi in esso indicati in relazione al tipo di attività.
4. Sono fatte salve le disposizioni transitorie di cui alla Legge n. 174/2005.

Art. 18 - Esecutività regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e sostituisce, abrogandoli, i vigenti Regolamenti comunali per la disciplina dell'attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna ed estetista.

ALLEGATO "A"

Caratteristiche dei locali

- a) i locali devono avere una superficie minima di quindici mq. (15) per il primo posto di lavoro, ogni ulteriore posto di lavoro richiede una aggiunta di superficie di cinque mq. (5)
- b) Servizi igienico con antibagno
- c) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- d) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente, in appositi armadietti;
- e) I locali debbono essere ben illuminati ventilati, costruiti con pavimenti e pareti impermeabili e facilmente lavabili, la balza impermeabile deve avere un'altezza di mt. 2.00;
- f) I locali medesimi devono essere forniti di acqua calda/fredda potabile, con lavabi e rubinetti fissi;
- g) Per l'attrezzatura e la rubinetteria valgono le norme di cui al D.P.R. n° 327/80. Quando le attività sono svolte in ambiente privato i locali devono avere comunque le caratteristiche previste dai punti precedenti.

**ALLEGATO "B" –
DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA DEGLI ESERCIZI DI
ACCONCIATORE, ESTETISTA**

LOCALI, ARREDI E IMPIANTI

Pavimenti: si raccomanda di eseguire la pulizia mediante spazzatura ad umido o con l'impiego di apparecchi aspirapolvere preferibilmente con filtro ad acqua. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante. **Pareti:** devono essere accuratamente spolverate e nella parte resa obbligatoriamente impermeabile devono essere lavate con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante.

Arredi: rimuovere la polvere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni anti statici apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Impianti di ventilazione forzata (ricambio aria degli ambienti) o di semplice trattamento termico dell'aria a completo ricircolo : deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell'impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell'aria immessa negli ambienti al fine di contrastare la contaminazione da legionella.

Impianto per la raccolta e lo scarico delle acque reflue (nere e saponose): deve essere curata la costante efficienza dell'impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l'intercettazione e la facile rimozione dei capelli.

APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E OGGETTI IN GENERE

Strumenti: quelli in materiale plastico o di legno (bigodini, spazzole, pettini, ecc..) sono da pulire con detergenti di normale uso domestico; gli strumenti non monouso, devono essere in primo luogo puliti, disinfettati e poi sterilizzati;

I strumenti acuminati o taglienti, del tipo monouso devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire con impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale.

Apparecchiature elettromeccaniche e attrezzature in genere: devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con l'utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una successiva utilizzazione, qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione, sterilizzazione in

rapporto al tipo di materiale costruttivo.

Vasche, apparecchiature per abbronzatura della pelle, impianti di sauna, bagno turco e bagno di vapore: dopo ogni prestazione devono essere puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti. **Carrelli, lettini per massaggi od altre prestazioni in ambito estetico, poltrone per trattamenti estetici:** devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti. Le superfici ove si appoggia il corpo dell'utente devono essere protette con lenzuolini o monouso o di cotone lavabile

Biancheria: ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Per proteggere i lettini si consiglia l'impiego di lenzuolini monouso. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell'acqua a 90° C o comunque a temperatura dell'acqua non inferiore a 60° C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature; in questo caso si raccomanda però di aggiungere un disinfettante (anche candeggina) prima dell'ultimo risciacquo.

varie: L' applicazione di talco e di altri prodotti cosmetici in polvere deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con piumini monouso. Il prelievo di creme dai contenitori deve essere eseguito con apposite spatole monouso. Le matite emostatiche devono essere monouso.

Procedure obbligatorie per la sterilizzazione e la disinfezione di strumenti ed oggetti non monouso

Sterilizzazione: con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi, patogeni e non patogeni Per le esigenze igienico - sanitarie inerenti alle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista la sterilizzazione si ottiene con:

Autoclave: a 121° C per 20 minuti

Stufa a secco: a 170° C nella camera di sterilizzazione per 2 ore).

Apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo. In una vaschetta scoperta contenente minute sfere di quarzo viene raggiunta una temperatura di circa 240° C in pochi secondi.

Gli apparecchi a raggi ultravioletti (apparecchi a luce blu) sono assolutamente inefficaci nei confronti dei virus della epatite e dell'HIV, per cui possono solo essere utilizzati per conservare gli strumenti già sterili.

Disinfezione degli strumenti

Immergere gli strumenti per almeno 30 minuti, in una bacinella inox contenente disinfettanti a base di cloro (es. Euclorina, Amuchina , ecc..)

a) Ipoclorito di sodio soluzione 0,3%

b) ipoclorito di calcio soluzione 0,5%

La soluzione disinfettante deve essere preparate giornalmente

**ALLEGATO "C" –
ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO
ESSERE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' ESTETICA/CENTRI ABBRONZATURA**

Salvo l'elenco contenuto in atti normativi nazionali e/o regionali le apparecchiature che possono essere impiegate nell'attività estetica sono:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato no surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV-A;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per messaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per messaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per messaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio
- Elettrostimolatore ad impulsi;

- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- e Saune.
e Bagno Turco